

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2023, n. 8

**“Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

**Art. 1**

**Modifiche all'articolo 3 della l.r. 37/2011**

1. All'articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla rubrica, dopo le parole: “Funzioni della Provincia” sono aggiunte le seguenti: “e della Città metropolitana di Bari”;
  - b) al comma 1, dopo la parola: “Provincia” sono aggiunte le seguenti: “e la Città metropolitana di Bari” e la parola: “concorre” è sostituita dalla seguente: “concorrono”;
  - c) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole: “polizia provinciale” sono aggiunte le seguenti: “e della Città metropolitana di Bari”;
  - d) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: “polizia provinciale” sono aggiunte le seguenti: “e della Città metropolitana di Bari”.

**Art. 2**

**Modifiche all'articolo 5 della l.r. 37/2011**

1. All'articolo 5 della l.r. 37/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera g) del comma 2, dopo le parole: “polizia provinciale,” sono aggiunte le seguenti: “‘metropolitana’ per la polizia metropolitana”;
  - b) al comma 4, dopo le parole: “anche in forma associata,” sono aggiunte le seguenti: “la Città metropolitana di Bari”;
  - c) al comma 5, dopo le parole: “polizia provinciale” sono aggiunte le seguenti: “e della polizia metropolitana”.

**Art. 3**

**Modifiche all'articolo 9 della l.r. 37/2011**

1. All'articolo 9 della l.r. 37/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, le parole: “al sindaco” sono sostituite dalle seguenti: “al sindaco del comune, al sindaco della città metropolitana e”;
  - b) al comma 2, dopo le parole: “presidente della Provincia,” sono aggiunte le seguenti: “il sindaco della città metropolitana, il sindaco dei comuni,”.

**Art. 4****Integrazione all'articolo 12 della l.r. 37/2011**

1. All'articolo 12 della l.r. 37/2011, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:  
"3 bis. La Regione, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente disposizione, al fine di garantire identità dei corpi di polizia provinciale e della Città metropolitana di Bari, integra il regolamento regionale disciplinando il colore delle divise e delle autovetture di servizio."

**Art. 5****Modifica all'articolo 14 della l.r. 37/2011**

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 37/2011, le parole: "e/o" sono sostituite dalle seguenti: ", della città metropolitana e".

**Art. 6****Modifica all'articolo 16 della l.r. 37/2011**

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 37/2011, le parole: "comunale o provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "comunale, provinciale e della Città metropolitana di Bari".

**Art. 7****Modifica all'articolo 19 della l.r. 37/2011**

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 37/2011, dopo le parole: "l'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.)" sono aggiunte le seguenti: "nonché il comandante della polizia della Città metropolitana di Bari".

**Art. 8****Istituzione della giornata regionale della polizia locale**

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 37/2011, è inserito il seguente:  
"Art. 19 bis (Istituzione della giornata regionale della polizia locale)  
1. È istituita la giornata regionale della polizia locale da celebrarsi il 20 gennaio di ogni anno, al fine di valorizzare il ruolo e le attività della polizia locale nel territorio regionale."

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 18 aprile 2023

**MICHELE EMILIANO**